



08 luglio 2024

**L'avvocato ritiene nociva la domanda
che il Giudice ha rivolto al teste e si oppone.**

Il pubblico ministero:

“oltraggio a magistrato in udienza; atti alla Procura”.

- Solidarietà al nostro iscritto, avvocato Ugo Ledonne –

**Richiesta al Ministro della Giustizia
volta al promovimento dell'azione disciplinare
ai sensi degli articoli 2 lett. d), 14 d.lgs. 109/2006**

È noto agli addetti che il divieto di formulare domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande suggestive e delle domande nocive, è la regola cardine della cross-examination: è rivolto non solo alla parte che ha chiesto la citazione del teste ma, ancor più e a maggior ragione, al Giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 dell'articolo 499 cod. proc. pen. (Cass. Sez. IV, 6.2.2020 n° 15331, n. sez. 251/2020).

Tale diritto è stato esercitato dal nostro iscritto, l'avvocato Ugo Ledonne, quale difensore di imputato, in un giudizio innanzi al Tribunale di Verona, all'udienza pubblica che si è tenuta lo scorso 10 giugno: si è **legittimamente** opposto alle domande formulate dal Giudice monocratico *“in quanto ritenute nocive per la genuinità della testimonianza”* e *“inducenti il teste a fare confusione sugli eventi”*.

Il pubblico ministero, successivamente alla opposizione, non è intervenuto nel merito della stessa e neppure ha atteso la decisione del giudice; **ha chiesto la trasmissione del verbale all'Ufficio di procura**, così testualmente, *“per il reato di oltraggio a un magistrato in udienza”*.

Lo stesso pubblico ministero, a fronte della immediata replica dell'avvocato, che ha rivendicato la legittimità della opposizione e ha chiesto al giudice di interloquire per precisarla, ha tentato di “zittire” l'avvocato prima della decisione del giudice, e gli ha rivolto l'inquisitorio ammonimento: ***“Lo farà in procura”*** !

Il fatto non è “semplicemente” grave e non può, soltanto, inquadarsi nella generale violazione del diritto di difesa.

E' stato un vero e proprio “attentato” ai principi fondamentali su cui regge lo Stato di diritto: l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura.

È stato un inedito e pericoloso modo di -tentare di- intimorire l'azione difensiva dell'avvocato dell'imputato, nei cui riguardi -durante l'attività costituzionale esercitata in difesa dei diritti dell'assistito e proprio in conseguenza della stessa- la pubblica accusa d'udienza ha prospettato la iscrizione nel “registro degli indagati” per un delitto punito sino a cinque anni di reclusione.

L'avvocato Ledonne ha correttamente esercitato le prerogative costituzionali nelle forme previste dall'articolo 24, nel rispetto delle regole per l'esame testimoniale dettate dall'articolo 499 e nella interpretazione datane dalla Suprema Corte.

Ad essere stata oltraggiata è la Toga dell'avvocato, non altro !

L'articolo 2 lett. d) del d.lgs n° 109 del 23 febbraio 2006 annovera, tra gli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle rispettive funzioni, “i comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei difensori delle parti”.

La Camera penale di Cosenza

CHIEDE

al Ministro della Giustizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 14 del d.lgs. 109/2006, la valutazione di sussistenza della fattispecie contemplata nella lettera d) del richiamato articolo, “comportamento gravemente scorretto nei confronti del difensore di una parte processuale”, e CHIEDE, in caso affermativo, il promovimento dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato del pubblico ministero che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per il reato di “oltraggio a un magistrato in udienza” nei confronti dell'avvocato, per avere questi legittimamente e correttamente esercitato il diritto di difesa.

Il presente documento è trasmesso all'Unione delle Camere Penali Italiane per ogni eventuale determinazione ed è comunicato alla Camera Penale Veronese e al Coordinamento delle Camere Penali Calabresi.

Allegato: trascrizione udienza 10.06.2024, Tribunale di Verona, in p.p. 101/21.

Il Consiglio direttivo della Camera penale di Cosenza

Il Segretario

avv. Gabriele Posteraro



Il Presidente

avv. Roberto Le Pera

